

P.D.L. n. 338 del 18 marzo 2004
“AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI
DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI”

di iniziativa della Giunta Regionale Toscana
assegnata alla IV Commissione Consiliare Sanità

RELAZIONE

La cremazione è una pratica funeraria che ha radici molto antiche, tra numerose popolazioni. Si pensi ad esempio all'Asia, ma anche tra i Greci e i Romani era considerata un rito molto importante.

Con l'avvento del cristianesimo e dell'islamismo la pratica fu fatta decadere in disuso, in favore della sepoltura.

È stata reintrodotta nel mondo occidentale solo negli ultimi 2 secoli, con un crescente aumento dei suoi sostenitori.

La Chiesa cattolica ha abolito il divieto della cremazione dal 1963, pur se continua a raccomandare la sepoltura.

In Italia compaiono norme sulla cremazione negli ultimi 15 anni, tuttavia è solo con la legge 130 del 30 marzo 2001 che il problema viene affrontato in modo soddisfacente. In tale legge si sanciscono alcuni importanti principi, quali: la espressa volontà del defunto, la possibilità di affidamento delle ceneri ai familiari, la possibilità della loro dispersione, ecc.

La legislazione statale è però rimasta inattuata perché non è mai stato emanato il DPR di modifica del Regolamento di polizia mortuaria, così come previsto all'articolo 1 della suddetta legge 130/2001.

Attualmente, dopo la riforma del titolo V della costituzione, tale competenza è passata alle Regioni. In considerazione della vastità e della complessità dell'argomento, che richiede una lunga istruttoria, la presente legge si propone di rendere immediatamente operanti le norme sulla cremazione e dispersione delle ceneri, rendendo applicabili i principi della legge 130 e introducendo alcune innovazioni e approfondimenti di tipo culturale (v. art. 8).

Con la presente legge pertanto, non solo si renderà possibile una pratica altamente igienica ed ecologica, quanto mai necessaria viste le condizioni in cui versano i nostri cimiteri che, nati inizialmente nelle periferie, sono diventati ingombranti strutture interne ai centri abitati, con grossi problemi di spazio, ma si renderà possibile anche un salto culturale e di civiltà.

Art. 1

Descrive l'oggetto della legge e le sue finalità.

Art. 2

Riguarda l'espressione della volontà del defunto; rinvia alle modalità stabilite dalla legge 130, precisando che valgono sia per l'affidamento dell'urna contenente le ceneri sia per le modalità di conservazione o dispersione delle ceneri.

Art. 3

Disciplina l'affidamento delle ceneri, estendendo la possibilità di affidamento a qualsiasi persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto. Dà indicazioni sulla documentazione necessaria e sulla possibilità di rinuncia all'affidamento.

Art. 4

Dà ulteriori indicazioni sulla dispersione delle ceneri, sottolineando nuovamente la volontà del defunto e, in mancanza della sua espressione, rinviando ai soggetti previsti dalla legge 130 (coniuge, altro familiare avente diritto, esecutore testamentario, associazione per la cremazione cui era iscritto, personale autorizzato dal comune).

Art. 5

Elenca le possibilità di conservazione dell'urna cineraria, in caso di non dispersione delle ceneri.

Art. 6

Vengono elencati i luoghi o gli spazi in cui è possibile la dispersione delle ceneri. Amplia e precisa più dettagliatamente il ventaglio di possibilità rispetto alla legge 130, mantenendone comunque i vincoli imposti.

Art. 7

Per la realizzazione di nuovi crematori rinvia alla disciplina del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio.

Art. 8

Trattasi di una norma completamente innovativa con la quale, pur nel massimo rispetto della volontà del defunto, principio questo che ispira tutta la legge, si vuol salvaguardare come valore il senso comunitario della morte. La comunità in ogni caso non dimentica il defunto, e lo ricorda tramite una targa nel cimitero, pur se le sue ceneri si trovano o sono disperse altrove. È fatta salva la sua espressa volontà di non comparire sulla targa.

Art. 9

Viene ripreso l'art. 7 della legge 130 sull'informazione, coinvolgendo in questo compito anche la Regione, soprattutto in considerazione delle novità apportate dalla presente legge.

Nota: In data 13.1.2004 si è espressa favorevolmente sulla proposta di legge anche la Commissione Regionale di Bioetica. La Commissione ha valutato positivamente la bozza di p.d.l., trovandola idonea allo scopo, oltre che apprezzabile per la sua semplicità e comprensibilità.

TESTO**Art.1****Oggetto e finalità**

1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art.2**Espressione della volontà**

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri, nonché le modalità di conservazione o dispersione sono rimesse alla volontà del defunto, manifestata attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b) della legge 130/2001.

Art.3**Soggetto affidatario**

1. Soggetto affidatario può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) della legge 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione
5. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri verranno conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) individuati dalle autorità comunali competenti.

Art.4

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona espressamente indicata dal defunto o, in mancanza, da uno dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d) della legge 130/2001.

Art.5

Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata;
 - c) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.

Art. 6

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei fiumi;
 - f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
 - g) in aree private.
2. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La violazione dei regolamenti comunali, attuativi dei commi 1, 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art.7

Crematori

1. La realizzazione di nuovi crematori, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 130/2001, è disciplinata nell'ambito del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio.

Art.8

Senso comunitario della morte

1. Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, salva diversa volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, affinché non venga perduto il senso comunitario della morte, deve essere realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporti:
 - a) i dati anagrafici del defunto;
 - b) l'indicazione dell'eventuale consegna dell'urna cineraria ad un affidatario ovvero della dispersione delle ceneri.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la targa può riportare l'indicazione dell'affidatario e del luogo di dispersione o di conservazione delle ceneri.
3. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art.9

Informazione ai cittadini

1. I Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.